



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, EDILIZIA PRIVATA, TUTELA DELL'AMBIENTE,
PATRIMONIO, SPORT E TEMPO LIBERO
SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE

N° DETERMINAZIONE 2434	OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato "Della Colla 2", località Valmadonna, Strada Colla - Alessandria. Proponente Cirio Giovanni - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 - Esclusione dalla fase di Valutazione
NUMERO PRATICA 40- Pratica N. Servi	

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
		±	Euro	Impe.	Acce.			

DIVENUTA ESECUTIVA 21 ottobre 2015



CITTA' DI ALESSANDRIA

*DIREZIONE PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, EDILIZIA PRIVATA, TUTELA DELL'AMBIENTE,
PATRIMONIO, SPORT E TEMPO LIBERO
SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE*

Det. n. 2434 / Pratica N. Servi - 40

OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato "Della Colla 2", località Valmadonna, Strada Colla – Alessandria. Proponente Cirio Giovanni – Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 – Esclusione dalla fase di Valutazione

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

in data 30.07.2015 con prot. di acquisizione n. 1218 è pervenuta al Servizio Ambiente la documentazione per l'avvio del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, del Piano Esecutivo Convenzionato "Della Colla 2", località Valmadonna, Strada Colla – Alessandria, proponente Cirio Giovanni (come stabilito dall'art. 43 della L.R. 05.12.1977 n. 56, modificata dalla L.R. 25.03.2013 n. 3);

con nota datata 12.08.2015 protocollo n. 1290/53117 il Servizio Ambiente ha comunicato l'avvio, avvenuto in data 30.07.2015, del procedimento relativo alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, del Piano Esecutivo Convenzionato "Della Colla 2", località Valmadonna, Strada Colla – Alessandria, proponente Cirio Giovanni;

con la suddetta nota datata 12.08.2015 protocollo n. 1290/53117, il Servizio Ambiente ha richiesto contestualmente ai soggetti competenti in materia ambientale ARPA – Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti, ASL AL e Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione il parere di competenza, ai fini della loro consultazione in merito al procedimento in oggetto, come previsto dall'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008.

CONSIDERATO CHE

il termine per la conclusione del procedimento è fissato entro il 28.10.2013 (90 giorni dall'avvio del medesimo, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

in data 22.09.2015 si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.C. n. 311 del 30.11.2011 per l'espletamento dei compiti assegnati al Comune dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), al fine di approfondire la disamina dell'intervento in oggetto prima della conclusione del procedimento.

VISTO

Il documento tecnico denominato "Valutazione impatto ambientale" datato 04.06.2015, predisposto dal soggetto proponente per la fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano esecutivo Convenzionato in oggetto, contenente le Determinazione Dirigenziale del 21 ottobre 2015 n. 2434

indicazioni relative alle caratteristiche dell'intervento e l'analisi dei suoi impatti potenziali sull'ambiente.

CONSIDERATO CHE

il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, così come modificato dal Decreto Legislativo 16.01.2008, n. 4 e dal Decreto Legislativo 29.06.2010, n. 128, definisce al Titolo II della Parte Seconda le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi e stabilisce che sino a quando le Regioni non abbiano adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del Decreto Legislativo trovano applicazione le norme Regionali al momento vigenti; trascorso il termine di dodici mesi entro il quale le Regioni debbono adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari troveranno applicazione le norme nazionali ovvero le disposizioni regionali vigenti e con le stesse compatibili;

in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale con apposita legge, trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l'art. 20 della Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., il quale prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale;

con D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 la Regione Piemonte ha approvato i "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";

la L.R. 05.12.1977 n. 56, come modificata dalla L.R. 25.03.2013 n. 3, prevede all'art. 43, comma 2 che *"Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'art. 40, comma 7"*;

l'art. 39, comma 8 bis) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. prevede anche la presentazione degli elaborati relativi al processo di V.A.S. e l'art. 40, comma 7) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. prevede che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. i piani che non sono già stati oggetto di valutazione in sede di pianificazione sovraordinata;

il Piano Esecutivo Convenzionato in esame non risulta ricompreso in pianificazioni sovraordinate già sottoposte al procedimento di VAS, per cui ai sensi della normativa attualmente in vigore risulta assoggettato alla fase di verifica preventiva della V.A.S..

PRESO ATTO CHE

in base alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, l'autorità competente per le fasi di Verifica preventiva e/o Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi deve essere identificata nell'amministrazione competente all'approvazione del piano o programma stesso e le valutazioni e l'espressione dei pareri di competenza possono essere assicurati dalle predette Amministrazioni tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. per l'espletamento delle procedure di Valutazioni d'Impatto Ambientale (V.I.A.) di progetti di opere ed interventi;

l'Organo Tecnico comunale, con il compito di assolvere alle funzioni derivanti dall'applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di progetti di opere e interventi (V.I.A) e di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (V.A.S.), è stato istituito dall'Amministrazione Comunale mediante D.G.C. n. 311 del 30.11.2012.

VISTI

il verbale della riunione dell'Organo Tecnico comunale che si è svolta in data 22.09.2015 (verbale datato 22.09.2015 prot. n. 1472 - posto agli atti);

i seguenti pareri:

- parere di ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, reso con nota datata 21.08.2015 protocollo n. 72466, ns. protocollo di acquisizione n. 1375/56043 del 26.08.2015 (posto agli atti);
- parere della Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione – Servizio V.I.A. – V.A.S. – I.P.P.C., reso con nota datata 03.09.2015 protocollo n. 74487, ns. protocollo di acquisizione n. 1412/57982 del 04.09.2015 (posto agli atti);
- parere di ARPA – Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti, reso con nota datata 07.09.2015 protocollo n. 72535, ns. protocollo di acquisizione n. 1417/58609 del 07.09.2015 (posto agli atti).

PRESO ATTO

Determinazione Dirigenziale del 21 ottobre 2015 n. 2434 3

che, sulla base del verbale e dei pareri sopra citati, tutti i soggetti intervenuti nel procedimento si sono espressi favorevolmente in merito all'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Esecutivo Convenzionato "Della Colla 2", località Valmadonna, Strada Colla – Alessandria.

VISTE

le prescrizioni per la realizzazione dell'intervento in oggetto contenute nel verbale e nei pareri sopra citati.

RITENUTO

opportuno, sulla scorta della vigente normativa, dei contenuti del documento tecnico "Valutazione impatto ambientale" datato 04.06.2015, predisposto dal soggetto proponente per la fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto, del verbale della riunione dell'Organo Tecnico comunale e dei pareri pervenuti dalla Provincia di Alessandria, da ARPA – Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti e da ASL AL, non necessario sottoporre il Piano Esecutivo Convenzionato "Della Colla 2" alla fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e all'art. 20 della L.R. n. 40/1998.

ATTESA

la competenza del Direzione Politiche di Valorizzazione e Tutela ambientale - Attività economiche all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U. Enti Locali – D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e dell'art. 41 dello Statuto del Comune di Alessandria ed in virtù del Decreto Sindacale n. 9 del 31.01.2015.

VISTI

- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008;
- la Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 41 dello Statuto della Città di Alessandria.

DETERMINA

1. DI STABILIRE che il Piano Esecutivo Convenzionato "Della Colla 2", sito in Strada Colla – località Valmadonna - Alessandria, proponente Cirio Giovanni, non deve essere assoggettato alla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., dell'art. 20 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, per le motivazioni in premessa indicate.
2. DI DISPORRE affinché, nella successiva fase di approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato "Della Colla 2", venga tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della fase di Verifica e affinché nei successivi provvedimenti di accoglimento e di approvazione del Piano si dia atto della presente Determinazione Dirigenziale di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, nonché del rispetto delle indicazioni e prescrizioni stabilite.
3. DI STABILIRE CHE la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Esecutivo Convenzionato "Della Colla 2" dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. Adottare in fase di cantiere gli opportuni accorgimenti atti a contenere la diffusione di polveri ed a prevenire il verificarsi di sversamenti accidentali di sostanze contaminanti dai mezzi di cantiere e/o durante le previste lavorazioni, nonché, nel caso in cui tali sversamenti si dovessero verificare, provvedere con l'immediata attivazione delle misure di prevenzione e le ulteriori procedure operative ed amministrative previste dalla vigente normativa in materia di bonifica di siti contaminati.

- b. Per quanto riguarda la fase di cantiere, nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di realizzazione dell'intervento comporti il superamento dei valori limite di rumorosità previsti dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica, il cantiere stesso potrà essere avviato previo ottenimento dell'autorizzazione in deroga ai suddetti valori, rilasciata dalla Città di Alessandria a seguito di presentazione in tempo utile di apposita istanza formulata in conformità alle indicazioni della D.G.R. 24-4049 del 27.06.2012.
- c. Il proponente dovrà redigere apposita Valutazione previsionale di clima acustico, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico*", da presentare in fase di approvazione del PEC.
- d. Con riferimento alle terre e rocce prodotte in fase di cantiere per la realizzazione dell'intervento in oggetto, al fine di poterle utilizzare come sottoprodotti escludendole dal regime dei rifiuti ai sensi dell'art. 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., visto l'articolo 41-bis della Legge 09.08.2013 n. 98 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", in vigore dal 21 agosto 2013, occorre rispettare le seguenti indicazioni:
- in caso di riutilizzo delle terre e rocce prodotte in fase di cantiere nello stesso sito di produzione, si applica il comma 1 lett. c) dell'art. 185 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di esclusione dal regime dei rifiuti; in caso di presenza di materiali di riporto come definiti dall'art. 3 del D.L. 25.01.2012 n. 2 sussiste l'obbligo di effettuare il test di cessione di cui al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
 - in caso di riutilizzo delle terre e rocce prodotte in fase di cantiere in altro sito esterno, diverso da quello di produzione, il produttore deve attestare il rispetto delle condizioni indicate nel comma 1 dell'art. 41-bis della L. n. 48/2013, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, da presentare all'ARPA territorialmente competente; la dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo destinati al riutilizzo, sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo) e sui tempi previsti per il riutilizzo; le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato, a cura del proponente, con l'iter edilizio;
 - per poter riutilizzare le terre e rocce provenienti da altri cantieri per la realizzazione dell'intervento in oggetto, occorre che nell'ambito dell'opera da cui si originano i suddetti materiali da scavo siano rispettate le indicazioni di cui al punto precedente (rispetto dell'art. 41-bis della L. n. 98/2013, al fine di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti).
- e. In fase di approvazione del PEC, con il coinvolgimento del soggetto gestore della pubblica fognatura, deve essere valutata in modo specifico la compatibilità dell'incremento di carico conseguente alla realizzazione delle nuove residenze e quindi al convogliamento delle acque reflue da esse provenienti nella condotta fognaria pubblica, con l'eventuale inserimento se necessario di strutture di depurazione a servizio del nuovo insediamento.
- f. In caso di parallelismi o incroci tra l'impianto della fognatura e quello dell'acquedotto, le condutture della rete idrica dovranno essere poste al livello superiore.
- g. Con riferimento alla modalità di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, preso atto che il proponente prevede "*un sistema di raccolta e smaltimento mediante vasche di raccolta e/o pozzi perdenti in modo da non aggravare la rete fognaria esistente*", la gestione di tali acque dovrà essere effettuata:
- se con recapito nel fosso stradale, previa acquisizione di specifico nulla osta da parte del soggetto proprietario dell'infrastruttura stradale;
 - se con recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, il sistema deve essere progettato, realizzato e gestito in modo tale da non comportare il danneggiamento della falda, l'instabilità dei suoli e/o fenomeni di ristagno o impaludamento;

- in alternativa, possono essere realizzate vasche di accumulo con riutilizzo delle acque piovane a scopo di irrigazione delle zone a verde.
- h. La dispersione delle acque meteoriche negli strati superficiali del terreno mediante pozzi assorbenti, se prescelta quale sistema di smaltimento finale di tali acque, deve rispettare le seguenti prescrizioni:
- devono essere rispettate le norme tecniche contenute nella Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977 - Allegato 5, ovvero lo sviluppo della parere perimetrale dei pozzi perdenti deve essere adeguata rispetto al volume di acque da disperdere e alla natura del terreno interessato dagli scarichi, la differenza di quota tra il fondo del pozzo e il massimo livello della falda non deve essere inferiore a 2 metri, i pozzi assorbenti devono essere lontani (almeno 10 metri) da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolino il passaggio dell'aria nel terreno.
 - deve essere effettuata una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei pozzi assorbenti, al fine di mantenerli in condizioni di elevata efficienza e perfetto stato di funzionamento, mediante controlli periodici e adeguati interventi di manutenzione, con particolare riferimento alla verifica di eventuali accumuli di sedimenti e/o di fanghiglia nei pozzi, intasamenti del pietrisco e/o del terreno circostante, impaludamenti e/o ristagni nel terreno circostante e, in caso si manifestino tali problematiche, tempestiva attuazione degli opportuni interventi correttivi.
- i. Per quanto riguarda le piantumazioni previste dal progetto, dovranno essere preferite essenze autoctone.
- j. In fase di rilascio del permesso di costruire, gli interventi esecutivi dovranno acquisire il parere della Commissione locale per il paesaggio, nonché adeguarsi alle prescrizioni di cui di cui all'art. 62, comma 2 lettera b delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C., in particolare per quanto riguarda l'uso dei materiali di costruzione, le sistemazioni esterne, le recinzioni, ecc..
4. DI STABILIRE che, come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, la conclusione del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica venga messa a disposizione del pubblico utilizzando la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Città di Alessandria.
5. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Patrimonio, Casa, affinché nella successiva fase di approvazione del Piano possa tenersi conto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della fase di verifica e affinché il provvedimento di approvazione definitiva del Piano dia atto della Determinazione di esclusione dalla fase di valutazione, nonché del recepimento delle indicazioni e prescrizioni stabilite.
6. DI DISPORRE l'invio della presente Determinazione Dirigenziale al soggetto proponente dell'intervento in oggetto e ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nel procedimento:
- Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione – Servizio V.I.A. – V.A.S. - I.P.P.C.;
 - ARPA - Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti;
 - ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Il Direttore

Ing. Gianpiero Cerruti

IL DIRETTORE CERRUTI GIANPIERO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 21 ottobre 2015

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del DIREZIONE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE, ATTIVITÀ ECONOMICHE - IL DIRETTORE, Ing. Cerruti Giampiero, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 21 ottobre 2015

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2788 il 22 ottobre 2015 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**